

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Sessione ulteriore - ROMA | 23-24 luglio 2021

31
OK
[Signature]

**Mozione per richiedere la parificazione dei compensi maturati
dagli avvocati svolgenti assistenza processuale
in regime di patrocinio a spese dello Stato**

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)
AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

* * *

PREMESSO CHE

• L'articolo 24 della Costituzione Italiana, in linea con le previsioni dell'Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'Articolo II-107 della Costituzione Europea, prevede che *"a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia"*.

• La disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel "Testo Unico Spese di Giustizia" (DPR 115/2002) all'articolo 76 e seguenti.

• L'esiguità delle liquidazioni dei compensi del patrocinio a spese dello Stato - in particolar modo in ambito civile, dove è previsto il dimezzamento del compenso previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 - disincentiva gli avvocati ad iscriversi e a permanere nell'apposito elenco speciale, causando un'oggettiva difficoltà per gli utenti a reperire la difesa con l'assistenza del beneficiario;

• infatti, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*"Onorario e spese del difensore"*), si prevede in generale (con riguardo al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario) che *"l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale,*

[Signature]

[Signature]

in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".

- Ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*"Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte"*), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario *"gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà"*.

- Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*"Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio"*), viene estesa al difensore d'ufficio la disciplina prevista per il difensore dei non abbienti, nei seguenti limiti: *"L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"*.

- È stato di recente introdotto l'art. 106 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*"Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato"*), che in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale prevede che *"gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"*.

- A seguito dell'inserimento della predetta norma (art. 106 bis del D.P.R. 115/2002), che prevede una riduzione del compenso da liquidare in favore del difensore penale in regime di gratuito patrocinio, si è riaperta la questione della disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa alla difesa dei non abbienti negli altri tipi di processo (art. 130 del D.P.R. n. 115/2002), esclusa in passato dalla Corte Costituzionale (si veda l'ordinanza n. 270 del 19 novembre 2012), ma ora da riconsiderare alla luce dell'alterazione di quell'equilibrio di interessi di natura pubblicistica invocato dai giudici della Consulta per giustificare la riduzione dei compensi, allora prevista per le sole liquidazioni civili.

- Invero, *"si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, essendo insindacabile la discrezionalità del legislatore"* (così Corte Cost., 28 ottobre 2004, n. 340).

- Tale compressione della difesa perimetrata a specifici ambiti processuali non trova alcun riconoscimento di legittimità nelle più recenti argomentazioni della Corte Costituzionale, ove la stessa eleva il diritto di difesa a principio supremo dell'ordinamento costituzionale dello Stato;

- alla luce dell'introduzione della limitazione della liquidazione anche nel patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002), appare auspicabile un superamento delle precedenti pronunce e degli argomenti su cui si fondavano, riconoscendo così che la diversità degli interessi coinvolti nei due diversi tipi di processo non comporta una

minore dignità di quelli sottesi al giudizio civile, che può pure esso concernere diritti fondamentali della persona.

- Nel momento in cui è venuto meno il principio dell'intangibilità degli interessi coinvolti nel processo penale (attraverso la compressione del compenso per il difensore in gratuito patrocinio anche in quel tipo di giudizi), appare opportuno uniformare anche i criteri di liquidazione del compenso nei vari processi, atteso che la limitazione attualmente applicata al processo penale è diversa (e più contenuta) rispetto a quella operante nel civile ed anche nel caso di incarico penale di fiducia.

- Già nel corso del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia, l'assemblea aveva deliberato una richiesta di modificare la disciplina in materia di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, al fine di eliminare le disparità e le ineguaglianze oggi presenti nella disciplina vigente; tale deliberazione era stata fatta propria dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura che aveva elaborato una bozza di intervento normativo proponendola all'attenzione della sfera politica e trovando interesse per l'introduzione di apposito disegno di legge; successivamente, nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini, l'assemblea aveva deliberato all'unanimità, su istanza del medesimo Presidente del Consiglio Nazionale Forense, una richiesta di modificare la disciplina in materia di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, al fine di eliminare definitivamente le disparità e le ineguaglianze oggi presenti nella disciplina vigente; la proposta è stata ratificata all'unanimità anche dal XXXIV Congresso Forense del 2018 di Catania.

- Vi è da considerare poi che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. Min. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, il criterio generale per le liquidazioni prevede solo che *"il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera prestata"*.

- In materia civile, amministrativa, contabile e tributaria, l'art. 4, comma 1, del medesimo D.M. (*"Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale"*) stabilisce che *"ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento."*

- L'art. 12, comma 2, del D.M. n. 55/2014 (*"Parametri generali per la determinazione dei compensi"*), operante in materia penale, prevede che *"per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"*.



- Vi è dunque solo nella materia penale una specifica disposizione che regola la liquidazione del compenso in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la previsione di criteri diversi da previsti per i giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari.

- Considerato, quindi, che dalla variegata ed equivoca normativa sopra menzionata emerge una disparità di trattamento del difensore d'ufficio, nonché del difensore dei non abbienti nel processo penale rispetto al difensore in regime di gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, è palese l'incertezza interpretativa e la necessità di uniformità nel trattamento del difensore d'ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.

- Rimanendo invariato il quadro normativo, appare probabile il rinnovo dell'eccezione di illegittimità costituzionale per denunciare la disparità di trattamento fra il patrocinio processuale in sede civile, amministrativa, contabile e quello in sede penale.

- Per la liquidazione dei compensi professionali del difensore d'ufficio e del difensore dei non abbienti in qualunque tipo di processo (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario) è ragionevole tenere specifico conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa; le problematiche sollevate sono rilevanti ogni anno per svariate decine di migliaia di interessati all'accesso al diritto di difesa;

- Per queste ragioni si propone venga equiparato il criterio di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato intervenendo sul TUSG – DPR 115/2002 sostenendo l'approvazione di un DDL avente i seguenti contenuti.

DISEGNO DI LEGGE

(Parificazione nel trattamento di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato).

- **Articolo 1**

l'art. 82, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("Onorario e spese del difensore") è sostituito dal seguente: *"Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti".*

- **Articolo 2**

l'art. 106-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato"), in

materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, è sostituito dal seguente: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 82, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".

- **Articolo 3**

l'art. 130, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte"), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, è sostituito dal seguente: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 82 comma 1' D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense, sessione ulteriore, a ROMA, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all'ordine forense, di tutti i cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,


CONFERISCE AMPIO MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e opportune - in particolare avanti a tutti i Ministeri, le Istituzioni ed Enti competenti - affinché si chieda al Governo, alle Camere e a tutte le forze politiche di proporre e sostenere una riforma una riforma del patrocinio a spese dello Stato, che recepisca quanto fin qui elaborato, sintetizzato e deliberato dalla massima assise dell'Avvocatura Italiana, per come sopra indicato e richiamato.

Roma, 22 luglio 2021

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)



Mozione per richiedere la parificazione dei compensi maturati dagli avvocati svolgenti assistenza processuale in regime di patrocinio a spese dello Stato

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)








XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Sessione ulteriore - ROMA | 23-24 luglio 2021

**Mozione per richiedere la parificazione dei compensi maturati
dagli avvocati svolgenti assistenza processuale
in regime di patrocinio a spese dello Stato**

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
1	LA LUMIA ANTONINO	MILANO	MILANO	
2	ELEFANTE ROSARIA	NAPOLI	NAPOLI	
3	DEMMA ELISA	PALERMO	TERMINI IMERESE	
4	FRANCESCHINI AGNESE	PERUGIA	PERUGIA	
5	RAMPAZZO VICTOR	VENEZIA	VENEZIA	
6	MELINATO BARBARA	VENEZIA	PADOVA	
7	DE SIMONE CHIARA	ROMA	LATINA	











XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23 e 24 LUGLIO 2021

Mozione per richiedere la parificazione dei compensi maturati dagli avvocati svolgenti assistenza processuale in regime di patrocinio a spese dello Stato

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
	ROMITO FLAVIO LUIGI	BARI	BARI	
5	CESALI MASSIMILIANO	ROMA	ROMA	
6	MUSSANO GIAMPAOLO	TORINO	TORINO	
	TITA TINDARA	PALERMO	PALERMO	
7	MORGANI ANNUNZIATA	L'AQUILA	AVEZZANO	
8	ZIPOLINI ROMANO	FIRENZE	LUCCA	
	BLASI VINCENZO	ANCONA	PESARO	
	ARCANGIOLI FRANCESCA	FIRENZE	AREZZO	
	ALFANO PAOLO	POTENZA	LAGONEGRO	
	DI BUONO ELEONORA GRAZIA	CATANZARO	CASTROVILLARI	
9	CAVALLO CARLO	TORINO	TORINO	
	BAZZAN EDDY	VENEZIA	PADOVA	
10	BELLINI CRISTINA	MILANO	MILANO	

6

7

8

8

11

Mozione per richiedere la pacificazione dei compensi maturati dagli avvocati svolgenti assistenza processuale in regime di patrocinio a spese dello Stato

presentata da:
 AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)
 AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
11	21 BUONCRISTIANI MARINA	TORINO	TORINO	
12	22 FURFARO MARIA	MILANO	MILANO	
13	23 CAPODICASA PATRIZIA	MILANO	MILANO	
14	24 LAVIANI RENATO	MILANO	MILANO	
15	25 VENEZIANI ROSSANA	TORINO	TORINO	
16	26 LUCCHESI TIZIANO	TORINO	TORINO	
17	27 GALLO FEDERICO	VENEZIA	PADOVA	
18	28 BRUNETTI BRUNELLA	MILANO	BOLOGNA	
19	29 FANTINI GIOVANNA	MI	MI	
	30 FENICI CINZIA	ANCONA	PERANO	
20	31 DE ROSARI MASSIMO	PA	PERANO	
	32			

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Mozione per richiedere la parificazione dei compensi maturati dagli avvocati svolgenti assistenza processuale in regime di patrocinio a spese dello Stato

presentata da:
 AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)
 AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
21	CORTALDI ELENA	SALERNO	NOCIERA INFERIORE	Elena Cortali
22	BARBARO BARBARA	ALERNO	NOCIERA INFERIORE	Barbaro
23	BOASTA ANGIOLA ROMA	FIEN	FASNO	Boasta
24	CANTINA CARMEN	FIEN	FIEN	Carmen Cantina
25	STEPANO MASSANO	L'ARQUILA	PESCARA	Stepano
26	LAVINIA GIOVANNI	NAPOLI	NAPOLI	Lavinia
27	GIANNI GIOVANNI	NAPOLI	NAPOLI	Gianni
28	Valeria Neri	Napoli	Napoli	Valeria Neri
29	ALESSANDRA ABBATEGGIANO	BA	BA	Alessandra
30	ELVIRA FERRA	NA	NA	Elvira Ferra
31	LOREDANA CARCELLI	NA	NAPOLI	Loredana Carcelli
32	FRANCESCO SERRAVALLO	NA	NA	Francesco
33	ROSARIA ELEFANTE	NA	NAPOLI	Rosaria Elefante

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23 e 24 LUGLIO 2021

Mozione per richiedere la parificazione dei compensi maturati dagli avvocati svolgenti assistenza processuale in regime di patrocinio a spese dello Stato

presentata da:
 AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)
 AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
34	DETTA EUSA	PALERMO	PERTINI MERESE	
35	ALFANO GIANNI	LUCCE	TARANTO	
36	EBOBILDO CAMPIETRO	MILANO	PANNA	
37	ANTONELLA PEZZO	BA	BA	
38	FRANCESCA ARCAINGIOLI	FI	ARZIZO	
39	CHIARI AVVENA COMPAGNI ELENA	SA SA	SA SA	
40
41	ADORN RICHIA	GE	GE	
42	SIRIA VINCENZO	SV	NOVARA V.P.	
43	DECINATO BARBARA	VE	PADOVA	
44	BATTAN GIAN	VB	PADOVA	
45	BLASI VINCENZO	ANCONA	PERUSSO	














XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23 e 24 LUGLIO 2021

Mozione per richiedere la parificazione dei compensi maturati dagli avvocati svolgenti assistenza processuale in regime di patrocinio a spese dello Stato

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
46	LEO LONEDANA	MILANO	MILANO	
47	TRAINI ETTORE	MILANO	MILANO	
48	Michele Ivelica	Milano	Milano	
49	PIRO BACCARON	MILANO	MILANO	
50	GERMANA' TALONA NADIA	MILANO	MILANO	
51	ALESSANDRO BASIAMELLI	MILANO	MILANO	
	CALABRESE CINZIA	MILANO	MILANO	
52	MARIA GRAZIA BOSCO	MILANO	MILANO	
53	CONATO LUIGENANNI	MILANO	MILANO	
	BRICESTO, S. SPARCO	Mi	Mi	
	ADVISIO MASSIMO	Mi	Mi	
	PANERAI PATRIZIA	Mi	Mi	
	FRANCESCA CUNTERI	Mi	Mi	

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60









XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23 e 24 LUGLIO 2021

Mozione per richiedere la parificazione dei compensi maturati dagli avvocati svolgenti assistenza processuale in regime di patrocinio a spese dello Stato

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)






n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
	AVV. MOLINARI DAURITIO	VENEZIA	PADOVA	
	AVV. ARNAU LEONARDO	VENEZIA	PADOVA	
	PASQUALE ACIARONE	NA	NA	
	LOREDANA CARCELLI	NAPOLI	NA	
	ROMITO FLAVIO LUIGI	BARI	BA	
	PICCHETTI ELENA	FIRENZE	LUCCA	

601
602
603
604
605
606

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23 e 24 LUGLIO 2021

Mozione per richiedere la parificazione dei compensi maturati dagli avvocati svolgenti assistenza processuale in regime di patrocinio a spese dello Stato

presentata da:
AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)
AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
	VALLONE ANTONIO	TORINO	TORINO	
	CHIADO RITIRO	TORINO	TORINO	
	NARDECCI DONALDO	TO	TO	
	ZARBS FRANCESCO	TO	TORINO	
	GRAPPAS SIMONE	TO	TORINO	

68
69
70
71
72

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23 e 24 LUGLIO 2021

Mozione per richiedere la parificazione dei compensi maturati dagli avvocati svolgenti assistenza processuale in regime di patrocinio a spese dello Stato

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
	DANIELE BAROLI	Mi	Mi	DB
	BISIGNI / TONINO	III	191	Lo/ty
	ALFANO PAOLO	POTENZA	LABONORO	Paolo

B
H
T

- 1) 1st class
- 2) 2nd class
- 3) 3rd class
- 4) 4th class
- 5) 5th class
- 6) 6th class
- 7) 7th class
- 8) 8th class
- 9) 9th class
- 10) 10th class